

NOTAIO ELENA CAPROTTI

Via S. D'Acquisto, 6 - 20864 AGRATE B.ZA
Tel. 039-6881133 - ecaprotti@notariato.it

Allegato "E" al n. 19971/10791 di repertorio notaio Elena Caprotti.

STATUTO

Art.1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata

"Fondazione I GIGLI DEL CAMPO ETS".

La Fondazione non ha scopo di lucro, e ha durata illimitata.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I controlli e i poteri di cui agli artt.25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Fondazione è soggetta all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi di legge.

Art.2

Sede

La Fondazione ha sede a CERNUSCO SUL NAVIGLIO.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3

Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende dare il proprio contributo al miglioramento della vita delle persone in condizioni di difficoltà, in particolare nell'ambito del disturbo dello spettro autistico, anche attraverso la creazione di luoghi di vita, condivisione e lavoro.

Essa perseguirà le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni (D.Lgs.117/2017 - Codice del Terzo Settore o CTS, articolo 5, lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (D.Lgs.117/2017, articolo 5, lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, articolo 5, lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs.117/2017, articolo 5, lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (D.Lgs.117/2017, articolo 5, lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, articolo 5, lettera l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs. 117/2017, articolo 5, lettera p);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (D.Lgs.117/2017, articolo 5, lettera u).

Per perseguire le proprie finalità, la Fondazione si propone, a titolo indicativo e non esaustivo, di:

- organizzare e/o gestire centri aggregativi per persone con disturbo dello spettro autistico;

- realizzare azioni di accompagnamento al lavoro delle medesime persone.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti ulteriori azioni:

- Svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione;

- Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

- Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

- Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

- Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività.

- Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti in condizioni di marginalità.

La Fondazione intende valorizzare le realtà sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera nell'ambito delle attività di interesse generale.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore dei servizi sociali o sociosanitari, enti pubblici e/o privati.

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impieghiabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
- Da entrate derivanti da iniziative di sensibilizzazione, raccolte fondi e altre similari;
- Dai proventi e ricavi delle attività di interesse generale;
- Dai proventi e ricavi delle attività secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, redatto e depositato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs 2017 n.117.

Qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo decida, il Bilancio Sociale viene redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno successivo.

Il bilancio esercizio accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo e, in caso di redazione, il bilancio sociale devono essere trasmessi a tutti i Fondatori.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.7

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza di due terzi più uno dall'Assemblea dei Fondatori o dall'unico Fondatore.

In deroga al disposto del D.Lgs. 117/2017, articolo 23, commi 2 e 3, la deliberazione di ammissione a Fondatore è inappellabile.

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i Fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà.

I Fondatori possono essere invitati a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o gli enti senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta dal Consiglio di Amministrazione e che, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscano al loro raggiungimento mediante contributi in denaro o in natura o attraverso il proprio impegno in misura non inferiore a quella stabilità, nella forma e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di coinvolgimento dei Partecipanti nella vita della Fondazione e l'apporto a cui sono tenuti verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione attraverso un Regolamento che disciplini altresì le condizioni della adesione e della esclusione o revoca dalla qualifica di Partecipante.

Art. 9

Prerogative dei Partecipanti

I partecipanti non hanno funzioni deliberative. Essi sono consultati periodi-

camente circa le linee di indirizzo e le attività ed iniziative svolte dalla Fondazione.

I Partecipanti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, laddove la loro partecipazione sia ritenuta utile e opportuna dal Consiglio stesso.

I Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata formulata per iscritto al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo amministrativo o dell'Organo di controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia, al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il Partecipante non potrà trarre copia dei libri sociali.

Art.10

Comitato scientifico e di indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico e di indirizzo tra persone di comprovata esperienza stabilendone durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- L'assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

Art. 12

L'assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in presenza della metà dei Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto richieda maggioranze diverse.

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza.

Un Fondatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Fondatore. Nessun Fondatore può essere portatore di più di una delega.

Ogni Fondatore ha diritto a un voto.

L'assemblea delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 13), sulla nomina dell'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 17), sulla cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 7).

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori si possono svolgere anche esclusi-

vamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente Statuto all'assemblea dei Fondatori.

Art.13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di tre membri a un massimo di nove membri nominati dall'assemblea dei Fondatori e, per la prima volta, dai Fondatori in sede di atto costitutivo.

La durata del Consiglio di Amministrazione viene stabilita dall'Assemblea dei Fondatori all'atto di nomina dei membri di propria spettanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica convocano l'assemblea dei Fondatori che provvederà alla sostituzione del Consigliere mancante.

L'assemblea dei Fondatori può – in ogni momento – sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina.

Art.14

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente Statuto all'assemblea dei Fondatori e all'assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori.

In particolare provvede a:

- nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Fondatore) ed uno o due Vice Presidenti;
- approvare il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- nel medesimo termine previsto per il bilancio di esercizio, qualora per la Fondazione sussistano le condizioni previste dalla legge, o laddove ciò sia ri-

tenuto utile, approvare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;

- accettare la domanda di adesione alla Fondazione dei Partecipanti;

- predisporre il Regolamento di cui all'articolo 8) e ogni altro Regolamento utile alla vita della Fondazione;

- nominare i membri del Comitato Scientifico e di Indirizzo, stabilendone durata in carica, eventuali emolumenti e funzioni;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri tra i quali il Presidente.

Art.15

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

Con le medesime modalità sono invitati i Fondatori e l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti d'assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire oppure le modalità di collegamento audio o video predisposte dalla Fondazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta fermo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del

luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art.16

Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al o ai Vice Presidenti, i quali, in caso di sua assenza o impedimento, ne svolgono le funzioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Almeno una volta l'anno il Presidente – o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato – relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della Fondazione.

Art.17

Organo di Controllo

L'assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi; la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei Fondatori.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 2017 n.117, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 2017 n.117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'organo di controllo costituito in forma collegiale possono essere svolte anche o esclusivamente in collegamento audio o video, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi ut supra individuati in materia di riunioni assembleari dei Fondatori.

Art.18

Revisione legale dei conti

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 2017 n.117 e in tutti i casi in cui sia obbligatorio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, la Fondazione deve nominare, a mezzo dell'assemblea dei Fondatori, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora sussistano i requisiti di legge, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

Art.19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Amministrazione, ad altri Enti di Terzo Settore, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 9 CTS.

Art.20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO MONICA FOIENI

F.TO ELENA CAPROTTI NOTAIO

Certificazione di conformità di copia su supporto informatico di documento redatto su supporto cartaceo

(Art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritta dottoressa ELENA CAPROTTI notaio in Agrate Brianza, iscritto al collegio notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale redatto su supporto cartaceo.
Agrate Brianza, 1 luglio 2024.